

Dr. Lorenzo PASSERINI GLAZEL
Dipartimento dei Sistemi giuridici ed economici
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Edificio U6
piazza dell'Ateneo Nuovo 1
I-20126 Milano
Tel.: +39 - 02 - 64 48 63 48
Tel. cellulare: +39 - 339 - 69 33 414
e-mail: lorenzo.passerini@unimib.it

Lorenzo PASSERINI GLAZEL
Norme e tipicità di atti
Cagliari, 13 novembre 2006

Sommario

0. Introduzione: contratto di locazione *vs.* contratto di alloggio in *residence*
1. Cinque metodi di interpretazione della condotta umana in Heinrich Gomperz
 - 1.1. Tre metodi di interpretazione *individualizzanti*: l'esame delle dichiarazioni dell'agente, l'esame del comportamento dell'agente, la ricostruzione del contesto dell'azione
 - 1.2. Un metodo di interpretazione *generalizzante*: la riconduzione ad un tipo
 - 1.3. Un metodo d'interpretazione *ricorsivo*: il ricorso ad altre interpretazioni
2. Funzione *cognitiva vs.* funzione *normativa* della tipicità
 - 2.1. La direzione d'adattamento (*direction of fit*) dei tipi *cognitivi*
 - 2.2. La direzione d'adattamento (*direction of fit*) dei tipi *normativi*
3. Rapporti tra norme e tipi di atti
 - 3.1. Norme (regole *deontiche*) che *qualificano* un tipo di atto quale obbligatorio, permesso, vietato o facoltativo
 - 3.2. Norme (regole *non-deontiche*) che *pongono condizioni* relative ad un tipo di atto
 - 3.2.1. Norme (regole *non-deontiche*) che pongono condizioni *necessarie* di validità relative ad un tipo di atto
 - 3.2.2. Norme (regole *non-deontiche*) che pongono condizioni *sufficienti* di efficacia relative ad un tipo di atto
 - 3.3. Norme (regole *costitutive*) che *costituiscono* un tipo di atto
4. Tre specie di impossibilità normativa
 - 4.1. Impossibilità normativa derivante dalla *presenza* di regole *deontiche*
 - 4.2. Impossibilità normativa derivante dalla *presenza* di regole *non-deontiche*
 - 4.3. Impossibilità normativa derivante dalla *assenza* di regole

“*Alle Verträge und Verfassungen [...] werden nicht durch Normen, sondern durch Typen garantiert.*”

“A garantire tutti i contratti e tutte le costituzioni sono non norme, ma tipi.”

Ernst Jünger

0. Introduzione: contratto di locazione vs. contratto di alloggio in *residence*

0.1. Oggetto della presente relazione è l’indagine dei rapporti tra *norme* e *tipicità di atti*.

Illustrerò la rilevanza di un’indagine sui rapporti tra norme e tipicità di atti muovendo da un esempio concreto.

0.2. La III Sezione della Cassazione Civile, con la sentenza n. 4763 del 14 maggio 1999, si è occupata di un caso particolarmente interessante.

La signora T. H. aveva stipulato, con la società A. S., un contratto (atipico) di alloggio in *residence*, il quale, oltre all’alloggio, prevedeva la fornitura di una serie servizi accessori da parte della società.

All’epoca era ancora in vigore la legge 27 luglio 1978, n. 392 (la cosiddetta “legge sull’equo canone”, successivamente abrogata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431) che stabiliva, per i contratti di locazione (senza far menzione dei contratti di alloggio in *residence*, contratti allora atipici), un tetto massimo per il canone di locazione, determinato in base ad una serie di parametri oggettivi relativi al valore dell’immobile locato.

Dopo aver trascorso dieci anni nell’alloggio, la signora T. H. si rivolse alla Pretura di Milano sostenendo di aver pagato un canone superiore a quello che sarebbe stato dovuto in virtù della legge sull’equo canone: la signora riteneva che la durata del contratto e il mancato uso dei servizi accessori rendevano il contratto conforme *non* al tipo contrattuale “alloggio in *residence*”, bensì al tipo contrattuale “locazione”.

0.3. Questo caso illustra come, nell’ambito del diritto, la riconduzione di un determinato fatto ad un particolare *tipo* di fatto piuttosto che ad un altro (al tipo contrattuale “locazione” piuttosto che al tipo contrattuale “alloggio in *residence*”) può comportare la produzione di effetti giuridici differenti.

Se la Corte avesse interpretato il contratto quale contratto di locazione, la signora avrebbe avuto diritto alla restituzione del canone pagato in eccesso rispetto all’equo canone; se, al contrario, la Corte avesse interpretato il contratto quale contratto di alloggio in *residence* la signora non avrebbe avuto diritto ad alcun risarcimento; al contrario, sarebbe stata condannata al pagamento delle spese processuali.

1. Cinque metodi di interpretazione della condotta umana in Heinrich Gomperz

È evidente che la riconduzione di un fenomeno ad un tipo è un metodo di interpretazione che non viene utilizzato soltanto nell'ambito del diritto.

Il filosofo austriaco Heinrich Gomperz (Wien, 1873-Los Angeles, 1972), in un'opera dedicata all'analisi del metodo della ricerca storiografica (*Interpretation. Logical Analysis of a Method of Historical Reserch*, 1939)¹, distingue *cinque* metodi di interpretazione della condotta umana (ossia del comportamento umano intenzionale diretto ad uno scopo).

- (i) Il *primo* dei cinque metodi individuati da Gomperz consiste nel prendere in considerazione ciò che l'agente dice di fare o di voler fare.
- (ii) Il *secondo* dei cinque metodi individuati da Gomperz consiste nel prendere in esame, al di là dei comportamenti consapevolmente comunicativi dell'agente, anche quei comportamenti inintenzionali che possono fornire indizi di ciò che egli intende compiere con la sua azione.
- (iii) Il *terzo* dei cinque metodi individuati da Gomperz consiste nel mettere in relazione il comportamento dell'agente con il contesto in cui quel comportamento viene posto in essere.
- (iv) Il *quarto* dei cinque metodi individuati da Gomperz consiste nel ricondurre (per via analogica) il comportamento da interpretare ad un particolare tipo di comportamento comune o comunque già noto.
- (v) Il *quinto* dei cinque metodi individuati da Gomperz, infine, consiste nel fare riferimento all'interpretazione data da qualcuno che ha più strumenti a disposizione per sapere quale sia il senso di un determinato comportamento.²

1.1. Tre metodi di interpretazione *individualizzanti* (tre metodi di interpretazione *idiografica*): l'esame delle dichiarazioni dell'agente, l'esame del comportamento dell'agente, la ricostruzione del contesto dell'azione

I primi tre metodi di interpretazione (l'esplicitazione del senso da parte dell'agente, la raccolta di indizi nel comportamento inintenzionale dell'agente, la ricostruzione delle relazioni tra il comportamento dell'agente e il contesto in cui esso ha luogo) sono metodi di *individualizzazione*: essi tendono ad individuare le specificità del caso concreto che è preso in esame.

Questi primi tre metodi di interpretazione sono, dunque, metodi di interpretazione *idiografica*.³

¹ Il volume di Gomperz fa parte della *Library of Unified Science* diretta da Otto Neurath, in collaborazione con Rudolf Carnai, Philipp Frank, Jørgen Jørgensen e Charles Morris.

² Cfr. Heinrich GOMPERZ, *Interpretation. Logical Analysis of a Method of Historical Research*, 1939, pp. 16-36.

1.2. Un metodo di interpretazione *generalizzante* (un metodo di interpretazione *eidografica*): la riconduzione ad un tipo

Il quarto metodo (la riconduzione del comportamento ad un *tipo* noto di comportamento) si basa, al contrario, su un processo di *generalizzazione*: esso consiste nel ricondurre un comportamento individuale e concreto ad una classe generale di comportamenti con i quali esso presenta delle analogie.

Il metodo della riconduzione ad un tipo è (al contrario dei tre precedenti metodi di interpretazione individuati da Gomperz) *non* un metodo di interpretazione *idografica*, bensì un metodo di interpretazione *eidografica*.

1.3. Un metodo d'interpretazione *ricorsivo*: il ricorso ad altre interpretazioni

Il quinto dei cinque metodi individuati da Gomperz è un metodo *indiretto* di interpretazione: esso consiste nel far riferimento ad una (o più) interpretazioni date da altri, i quali a loro volta si sono avvalsi di uno o più di questi cinque metodi di interpretazione

Questo quinto metodo d'interpretazione individuato da Gomperz è un metodo di interpretazione *ricorsivo*: esso consiste, infatti, nella interpretazione di altre interpretazioni.

2. Funzione *cognitiva* vs. funzione *normativa* della tipicità

2.0. Interpretazione *storiografica* della condotta umana vs. interpretazione *non-storiografica* della condotta umana vs. interpretazione di altro che la condotta umana

2.0.1. L'analisi dei cinque metodi di interpretazione proposta da Gomperz è indirizzata

- (i) all'interpretazione della condotta umana (ossia dell'azione umana intenzionale),
- (ii) nel particolare contesto della ricerca storiografica.

Anche nell'interpretazione storiografica (che in Wilhelm Windelband è esempio paradigmatico di scienza *idiografica*) ci si avvale dunque, secondo Gomperz, di un metodo

³ 'Idiografico' è termine del lessico di Wilhelm Windelbaum, ripreso da Amedeo G. Conte. Windelbaum usa il termine 'idiografico' nel paradigma "idiografico *vs.* nomothetico"; Conte usa, invece, 'idiografico' nel paradigma "idiografico *vs.* eidografico". Nel presente saggio, avvalendomi del paradigma di Conte, distinguerò tre metodi di interpretazione *idiografica* e un metodo di interpretazione *eidografica*.

conoscitivo generalizzante (di un metodo di interpretazione *eidografica*), che consiste nella riconduzione di un fenomeno concreto ad una classe generale di fenomeni: un comportamento umano può essere interpretato quale comportamento d'un certo tipo.

2.0.2. È ovvio, tuttavia, che il metodo interpretativo che consiste nella riconduzione d'un fenomeno concreto ad un tipo generale di fenomeni

- (i) non si applica alla sola interpretazione *storiografica* della condotta umana,
- (ii) né si applica alla sola interpretazione della *condotta umana*.

In particolare, il metodo della riconduzione ad un tipo

- (i) può essere applicato (così come gli altri quattro metodi individuati da Gomperz) non solo all'interpretazione *storiografica*, ma anche ad altre forme di interpretazione della condotta umana: tra esse, ad esempio, l'interpretazione sociologica, l'interpretazione psicologica e l'interpretazione giuridica della condotta umana;
- (ii) può essere applicato (a differenza del metodo che consiste nel prendere in considerazione le dichiarazioni dell'agente) non solo all'interpretazione della condotta umana, ma anche all'interpretazione di fenomeni diversi dalla condotta umana: il botanico e lo zoologo, ad esempio, "interpretano" entità naturali riconducendoli a e classificandoli in tipi di entità distinti.⁴

È evidente, infatti, che la riconduzione d'un fenomeno ad un tipo di fenomeni noto è metodo fondamentale per il riconoscimento e per l'interpretazione del senso di qualunque fenomeno, sia che si tratti di un fenomeno naturale, sia che si tratti di un comportamento umano.

2.0.2. Ho detto, *sub* 2.0.2., che il metodo della riconduzione ad un tipo si applica non solo all'interpretazione *storiografica*, ma anche (tra altre specie di interpretazione) all'interpretazione giuridica della condotta umana.

Non in ogni caso, tuttavia, la corrispondenza di un fenomeno ad un tipo ha la stessa valenza: v'è una fondamentale differenza tra la funzione che svolgono i tipi elaborati dallo storico o dallo scienziato naturale, e i tipi ai quali, nell'ambito del diritto, il giudice riconduce gli atti giuridici.

2.1. La direzione d'adattamento (*direction of fit*) dei tipi *cognitivi*

2.1.1. Lo storico che riconduca una determinata condotta umana ad un particolare tipo di condotta, così come lo scienziato naturale che riconduca un fenomeno ad un particolare tipo di fenomeni, utilizzano la riconduzione ad un tipo in funzione meramente *cognitiva* (o *ricognitiva*) di fenomeni.

⁴ Non tutti i teorici dell'interpretazione, tuttavia, sono d'accordo nel considerare l'interpretazione di fenomeni naturali quale vera forma di interpretazione: cfr., ad esempio, Emilio BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, 1971.

Essi non stabiliscono (normativamente) come il fenomeno indagato *debba* essere, ma riconoscono quel fenomeno come analogo ad altri fenomeni noti, e dunque come riconducibile allo stesso tipo di fenomeni.

Uno storico che studi una rivoluzione, non stabilisce come una rivoluzione *debba* avvenire, ma cerca di ricostruire come quella rivoluzione *sia* avvenuta.

Allo stesso modo, uno zoologo che studi i cigni, non stabilisce come i cigni debbano essere, ma cerca di ricostruire come i cigni siano.

Nel caso in cui lo zoologo, dopo aver annoverato tra le caratteristiche del tipo (*cognitivo*) “cigno” l’aver il piumaggio bianco, scopra che vi sono cigni con il piumaggio nero, non sono i cigni neri a dover diventare bianchi: è il tipo (*cognitivo*) “cigno” che dovrà essere adattato alla realtà.

2.1.2. Nei termini del lessico del filosofo americano John R. Searle, quando un tipo ha una funzione *cognitiva* esso ha una “direzione di adattamento” (una *direction of fit*) che va dal tipo alla realtà: è il *tipo* che deve conformarsi alla realtà, e non viceversa.⁵

2.2. La direzione d’adattamento (*direction of fit*) dei tipi *normativi*

2.2.1. Nel caso dei tipi di atti giuridici, invece (così come, più in generale nel caso dei tipi di fenomeni *istituzionali*), i tipi svolgono *non* una funzione *cognitiva*, bensì una funzione *normativa*.

I tipi di atti giuridici (così come i tipi di fenomeni istituzionali) determinano come la realtà *debba* essere per poter avere la valenza giuridica (ed istituzionale) che l’ordinamento giuridico (e il contesto istituzionale) riconoscono da un certo tipo di atti (o da un certo tipo di fenomeni).

Come ho mostrato tramite il caso giuridico che ho citato *sub 0*. (*Introduzione: contratto di locazione vs. contratto di alloggio in residence*), la riconduzione di un contratto a tipo di contratto “locazione” o al tipo di contratto “alloggio in *residence*” comporta l’applicazione di una serie di norme differenti, e la produzione di effetti giuridici differenti.

2.2.2. Quando un tipo ha una funzione *normativa* esso ha una “direzione di adattamento” (una *direction of fit*) che va dalla realtà al tipo: è la *realtà* che deve conformarsi al tipo, e non viceversa.⁶

Ecco tre esempi relativi all’ordinamento giuridico italiano:

- (i) un’automobile, per poter circolare in Italia, deve essere conforme ad un tipo omologato.

⁵ Le scienze naturali studiano fenomeni e li raggruppano in tipi sulla base di *leggi naturali*, le leggi della natura che governano i fenomeni naturali e che si manifestano in tutti i fenomeni di un certo tipo.

Ma la legge naturale non pone una *regola*; essa, piuttosto, si limita a constatare e ad esplicitare una *regolarità*, una regolarità che non dipende dalla formulazione della legge naturale da parte dello scienziato; la regolarità non è il prodotto di una volontà di conformarsi alla legge naturale; al contrario, è la formulazione della legge naturale che deve conformarsi alla regolarità dei fenomeni.

⁶ I tipi *normativi* (a differenza dei tipi cognitivi) non si limitano a constatare delle *regolarità*: essi pongono *regole* (e, ponendo regole, essi *determinano* regolarità).

- (ii) un testamento olografo, per essere valido nell'ordinamento giuridico italiano, deve essere sottoscritto di mano del testatore.
- (iii) un contratto di locazione, per essere valido, deve essere conforme al tipo di contratto "locazione" disciplinato dalla legge.

3. Rapporti tra norme e tipi di atti

Nel § 2. (*Funzione cognitiva vs. funzione normativa della tipicità*) ho distinto una funzione meramente *cognitiva* della tipicità e una funzione *normativa* della tipicità.

Correlativamente ho distinto tipi *cognitivi* e tipi *normativi*, e ho detto che sono tipi normativi i tipi di atto giuridico e i tipi di fenomeni istituzionali.

Mi domanderò, ora, quali siano i possibili rapporti tra *norme* e *tipi di atto*.

3.1. Norme (regole *deontiche*) che *qualificano* un tipo di atto quale obbligatorio, permesso, vietato o facoltativo

Un tipo di atto, in primo luogo, può essere da una norma *qualificato* quale obbligatorio, vietato, permesso o facoltativo.

Ad esempio, esiste una norma giuridica la quale vieta (qualifica come vietato) il fumare all'interno di luoghi pubblici.

Obbligatorio, vietato, permesso, facoltativo sono i quattro modi deontici indagati dalla logica deontica.

Questa prima specie di rapporto tra norme e tipi di atti è, dunque, il rapporto che intercorre tra regole *deontiche* che *qualificano* deonticamente un tipo di atto e il tipo di atto da esse qualificato.

3.2. Norme (regole *non-deontiche*) che *pongono condizioni* relative ad un tipo di atto

Una *seconda* specie di rapporto tra norme e tipi di atto è il rapporto che intercorre tra una norma che (non qualifica deonticamente, ma) *pone condizioni* relative ad un tipo di atto.

Queste condizioni possono essere di almeno *due* specie.

3.2.1. Norme (regole *non-deontiche*) che pongono condizioni *necessarie* di validità relative ad un tipo di atto

Una norma può porre una condizione *necessaria* di validità di un determinato tipo di atto.

Un esempio è la norma del *Codice civile* che pone quale condizione necessaria di validità del testamento olografo il fatto che esso sia scritto e sottoscritto di mano del testatore.

3.2.2. Norme (regole *non-deontiche*) che pongono condizioni *sufficienti* di efficacia relative ad un tipo di atto

Una norma, inoltre, può porre una condizione *sufficiente* (sufficiente all'interno di un determinato contesto giuridico o istituzionale) di efficacia di un determinato tipo di atto.

Ad esempio, pone una condizione sufficiente di efficacia d'un tipo di atto la norma che stabilisce che la proprietà d'un bene si trasferisce nel momento e in virtù del perfezionamento d'un contratto di compravendita.

3.3. Norme (regole *costitutive*) che *costituiscono* un tipo di atto

Una *terza* specie di rapporto tra norme e tipi di atto è il rapporto che intercorre tra una norma che (non qualifica deonticamente, ma) *costituisce* un tipo di atto.

Ad esempio, è una norma che costituisce un tipo di atto la regola costitutiva del gioco degli scacchi che costituisce il tipo di mossa "arroccamento".

Le norme che *costituiscono* tipi di atto sono state studiate sotto i nomi di 'regole costitutive' (John R. Searle), 'regole eidetico-costitutive' (Amedeo G. Conte), 'norme costruttive' (Czesław Znamierowski).

Scrive, ad esempio, il filosofo polacco Czesław Znamierowski:

*"Normy [...], które nadają znaczenie konwencjonalne działaniom i rzeczom, które konstruują nowe całości-akty, będziemy nazywali normami konstrukcyjnymi."*⁷

"Chiameremo norme costruttive quelle norme [...] che conferiscono un significato convenzionale [znaczenie konwencjonalne] ad azioni e a cose e costruiscono un nuovo atto organico [całość-akt]."

Le norme costitutive sono state studiate in quanto norme che (non pongono, ma) sono condizione necessaria di ciò di cui esse sono regola.

Scrive, ad esempio, Znamierowski:

*"Nie można darować komuś konia, gdy niema norm, ustanawiających własność i akt darowania."*⁸

"Non si può donare a qualcuno un cavallo, senza una norma che istituisca la proprietà e l'atto di donazione."

⁷ Czesław Znamierowski, *Podstawowe pojęcia teorii prawa*, 1924, p. 72.

⁸ Czesław Znamierowski, *Podstawowe pojęcia teorii prawa*, 1924, p. 68 (tr. it. p. 77).

4. Tre specie di impossibilità normativa

Correlativamente ai tre tipi di rapporto tra norme e tipi di atto, si possono distinguere tre specie di *impossibilità normativa*.

Impossibilità normativa è quella impossibilità che è relativa a norme.

La impossibilità normativa (la impossibilità relativa a norme) può essere l'effetto di tre differenti situazioni normative, che illustrerò con i tre esempi.

4.1. Impossibilità normativa derivante dalla presenza di regole *deontiche*

La *prima* delle tre specie di impossibilità normativa è la impossibilità normativa derivante dalla presenza di regole *deontiche*.

È impossibilità normativa derivante dalla presenza di regole *deontiche*, ad esempio, la impossibilità normativa di fumare in un locale pubblico.

Questa *prima* forma di impossibilità normativa deriva dalla presenza di una *regola deontica*: la norma che vieta di fumare nei locali pubblici (art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3: “È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: *a*) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; *b*) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati).

4.2. Impossibilità normativa derivante dalla presenza di regole *non-deontiche*

La *seconda* delle tre specie di impossibilità normativa è la impossibilità normativa derivante dalla presenza di regole *non-deontiche*.

È impossibilità normativa derivante dalla presenza di regole *deontiche*, ad esempio, la impossibilità normativa per una persona di altezza inferiore a 1,65 mt. di partecipare ad un bando di concorso per diventare pilota dell'Aeronautica Militare.

Questa *seconda* forma di impossibilità normativa deriva dalla presenza di una *regola non-deontica* (una regola *anakastico-costitutiva*): la norma che stabilisce quale requisito di partecipazione al concorso l'avere un'altezza compresa fra 1,65 mt. e 1,90 mt.

4.3. Impossibilità normativa derivante dalla *assenza* di regole

La *terza* delle tre specie di impossibilità normativa è la impossibilità normativa derivante dalla assenza di regole (dalla assenza di regole *costitutive*).

È impossibilità normativa derivante dalla assenza di regole, ad esempio, la impossibilità normativa di conseguire, in Italia, oggi, la libera docenza.

Questa *terza* forma di impossibilità normativa deriva dalla *assenza di una regola*: la regola che istituisca, in Italia, la libera docenza.

Analogamente, è impossibilità normativa derivante dalla assenza di regole *constitutive*, ad esempio, la impossibilità normativa di compiere un arroccamento nel gioco della dama, o di segnare una auto-meta nel gioco del rugby.

Nell'ordinamento giuridico tedesco è possibile prendere la libera docenza [*Habilitation* o *Venia legendae*].

Nell'ordinamento giuridico italiano vigente, invece, prendere la libera docenza è normativamente impossibile.

È (normativamente) impossibile:

- (i) non perché vi sia una norma (deontica) che lo *vieti*,
- (ii) non perché vi sia una norma (anankastico-costitutiva) che ponga delle condizioni necessarie non adempibili,
- (iii) ma perché una norma *non v'è*: non v'è una norma che istituisca il tipo "libera docenza". (È impossibile produrre un *token* di un *type* che non v'è.)

Analogamente, è impossibilità normativa derivante dalla assenza di regole *constitutive*, ad esempio, la impossibilità normativa di compiere un arroccamento nel gioco della dama, o di segnare una auto-meta nel gioco del rugby.

Mentre nel gioco del calcio è possibile segnare un gol nella porta della propria squadra (un auto-gol), nel gioco del rugby non è possibile segnare una meta nell'area di meta della propria squadra (una "auto-meta").

Nel gioco del rugby è (normativamente) impossibile segnare una auto-meta

- (i) non perché vi sia una regola (deontica) che lo *vieti*;
- (ii) non perché vi sia una regola (anankastico-costitutiva) che ponga delle condizioni necessarie della auto-meta le quali non siano adempibili;
- (iii) ma perché il *type* "auto-meta" nel rugby non v'è.⁹

⁹ Un giocatore di rugby il quale "segna una meta" nell'area di meta della propria squadra, compie non una auto-meta, bensì un "annullato" (un *praxema* del gioco del rugby che determina l'assegnazione di un calcio di rimessa per la propria squadra, o l'assegnazione di una mischia per la squadra avversaria, ma *non* l'assegnazione di punti alla squadra avversaria). Un'altra curiosa caratteristica del gioco del rugby è che le sue regole prevedono un fallo chiamato "antigioco".

Riferimenti bibliografici

- ANSCOMBE, Gertrude Elizabeth Margaret, *Intention*. Ithaca (New York), Cornell University Press, 1957, ²1963. Traduzione italiana di Cristina Sagliani: *Intenzione*. Roma, Edizioni dell'Università della Santa Croce, 2004.
- ANSCOMBE, Gertrude Elizabeth Margaret, *On Brute Facts*. In: "Analysis", 18 (1958), pp. 69-72.
- AZZONI, Giampaolo M., *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*. Padova, CEDAM, 1988.
- BETTI, Emilio, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*. Milano, Giuffrè, 1971.
- CONTE, Amedeo G., *Fenomeni di fenomeni*. In: GALLI, Giuseppe (ed.), *Interpretazione ed epistemologia. Atti del VII Colloquio sulla interpretazione (Macerata 1985)*. Torino, Marietti, 1986, pp. 167-198. Seconda edizione (con varianti) in: "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 63 (1986), pp. 29-57. Terza edizione in: CONTE, Amedeo G., *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994*. Torino, Giappichelli, 1995, pp. 313-346.
- CONTE, Amedeo G., *Eidos. An Essay on Constitutive Rules*. In: DI BERNARDO, Giuliano (ed.), *Normative Structures of the Social World*. Amsterdam, Rodopi, 1988, pp. 251-257.
- CONTE, Amedeo G., *Regole di linguaggio e linguaggio delle regole*. In: Carapezza, Marco/Lo Píparo, Franco (eds.), *La regola linguistica. Atti del VI congresso della Società di filosofia del linguaggio*. Palermo, Novecento, 2000, pp. 41-63.
Seconda edizione in: Conte, Amedeo G., *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001*. Torino, Giappichelli, 2001, pp. 921-945.
- CONTE, Amedeo G., *Norma*. In: Melchiorre, Virgilio (ed.), *Enciclopedia filosofica*. Milano, Bompiani, 2006.
- DE NOVA, Giorgio, *Il tipo contrattuale*. Padova, CEDAM, 1974.
- DI LUCIA, Paolo, *Normatività. Diritto linguaggio azione*. Torino, Giappichelli, 2003.
- DI LUCIA, Paolo, *Ontologia del dovere eidetico*. In: DI LUCIA, Paolo, *Normatività. Diritto linguaggio azione*. Torino, Giappichelli, 2003, pp. 141-162.
- DI LUCIA, Paolo (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003.
- DI LUCIA, Paolo, *Tre modelli dell'ontologia sociale*. In: DI LUCIA, Paolo (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003, pp. 9-24.
- DI LUCIA, Paolo, *Tre specie di dovere eidetico. Un'analisi ontologica*. In: DI LUCIA, Paolo (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata, Quodlibet, 2003, pp. 217-235.
- GOMPERZ, Heinrich, *Interpretation. Logical Analysis of a Method of Historical Research*. Den Haag, van Stockum & Zoon / Chicago, The University of Chicago Press, 1939.
- LORINI, Giuseppe, *Ontologia sociale in Czesław Znamierowski*. Inédito, 2006.
- LORINI, Giuseppe, *Dimensioni giuridiche dell'istituzionale*. Padova, CEDAM, 2000.
- LORINI, Giuseppe (ed.), *Atto giuridico*. Bari, Adriatica, 2002.
- LORINI, Giuseppe, *L'atto giuridico nella filosofia dell'atto*. In: LORINI, Giuseppe (ed.), *Atto giuridico*. Bari, Adriatica, 2002, pp. I-XVII.
- PASSERINI GLAZEL, Lorenzo, *La forza normativa del tipo. Pragmatica dell'atto giuridico e teoria della categorizzazione*. Macerata, Quodlibet, 2005.
- PEIRCE, Charles Sanders, *Collected Papers*. A cura di Charles Hartshorne e Paul Weiss. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, voll. III e IV, 1960.

- PEIRCE, Charles Sanders, *Semiotica*. Testi scelti e introdotti da Massimo Achille Bonfantini, Letizia Grassi, Roberto Grazia. Torino, Einaudi, 1980.
- PEIRCE, Charles Sanders, *La logica degli eventi*. Edizione italiana a cura di Rossella Fabbrichesi Leo. Milano, Spirali, 1989.
- REINACH, Adolf, *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes*. In: “Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung”, 1 (1913), pp. 685-847. Deuxième édition, sous le titre: *Zur Phänomenologie des Rechts. Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes*. München, Kösel, 1953. Troisième édition, sous le titre: *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes*, in: REINACH, Adolf, *Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe und Kommentar*. München, Philosophia, 1989, pp. 141-278. Traduction espagnole par José Luis Álvarez: *Los fundamentos apriorísticos del derecho civil*. Barcelona, Bosch, 1934. Traduction italienne par Daniela Falcioni: *I fondamenti a priori del diritto civile*. Milano, Giuffrè, 1990. Traduction française par Ronan de Calan: *Les fondements a priori du droit civil*. Paris, Vrin, 2004.
- REINACH, Adolf, *Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe und Kommentar*. München, Philosophia, 1989.
- ROCHFELD, Judith, *Cause et type de contrat*. Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1999.
- SACCO, Rodolfo, *Introduzione al diritto comparato. Sommario delle lezioni di diritto privato comparato tenute nell'Università di Torino nell'anno accademico 1979-1980*. Torino, Giappichelli, 1980. Quinta edizione: Torino, UTET, 1992.
- SACCO, Rodolfo, *L'occupazione, atto di autonomia (Contributo ad una dottrina dell'atto non negoziale)*. In: “Rivista di diritto civile”, 40 (1994), pp. 343-358.
- SACCO, Rodolfo, *La nozione di contratto*. In: *Trattato di diritto privato* diretto da Pietro Rescigno. Vol. X. *Obbligazioni e contratti. Tomo secondo*. Torino, UTET, 1995, pp. 5-20.
- SEARLE, John Rogers, *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*. London, Cambridge University Press, 1969. Traduzione italiana di Giorgio Raimondo Cardona: *Atti linguistici. Un saggio di filosofia del linguaggio*. Torino, Boringhieri, 1976.
- SEARLE, John Rogers, *Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind*. Cambridge University Press, Cambridge, 1983. Traduzione italiana di Daniele Barbieri: *Della intenzionalità. Un saggio di filosofia della conoscenza*. Bompiani, Milano, 1985.
- SEARLE, John Rogers, *The Construction of Social Reality*. New York, The Free Press, 1995. Traduzione italiana di Andrea Bosco: *La costruzione della realtà sociale*. Milano, Comunità, 1996. Nuova edizione italiana: Torino, Einaudi, 2006.
- WOLLHEIM, Richard Arthur, *Art and its Objects. An Introduction to Aesthetics*. New York, Harper & Row, 1968. Nuova edizione: *Art and its Objects*. Harmondsworth / New York, Pelican, 1970. Traduzione italiana di Enzo De Lellis: *Introduzione all'estetica*. Milano, Isedi, 1974. Nuova edizione inglese con sei saggi supplementari: *Art and its Objects*. Cambridge, Cambridge University Press, 1980.
- ZNAMIEROWSKI, Czesław, *O przedmiocie i fakcie społecznym [Oggetti sociali e fatti sociali]*. In: “Przegląd Filozoficzny”, 24 (1921), pp. 1-33.
- ZNAMIEROWSKI, Czesław, *Podstawowe pojęcia teorii prawa. I. Układ prawny i norma prawna [Concepts fondamentaux de la théorie du droit. Structure juridique et norme juridique]* Poznań, Fiszer i Majewski, 1924.
- ZNAMIEROWSKI, Czesław, *Norma costruttiva ed atto thetico*. In: “Rivista internazionale di filosofia del diritto” 1923A cura di Giuseppe Lorini.